Codice A1014D
D.D. 17 novembre 2026, n. 564
Comune di FABBRICA CURONE (AL). Art. 4, comma 1, lettera c) e art. 6, comma 3, lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico di superficie complessiva pari a 427.960 mq e successiva concessione amministrativa per la durata di 20 (venti) anni relativa a terreni.

ATTO DD 564/A1014D/2026 DEL 17/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di FABBRICA CURONE (AL). Art. 4, comma 1, lettera c) e art. 6, comma 3, lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico di superficie complessiva pari a 427.960 mq e successiva concessione amministrativa per la durata di 20 (venti) anni relativa a terreni gravati da diritti di uso civico di superficie complessiva pari a 502.840 mq nel Comune di Fabbrica Curone - frazione Bruggi.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) che individua tra le funzioni di competenza della Regione il "*..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..*";
- l'articolo 6, comma 3, lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni ,"*..il rilascio delle concessioni amministrative..*" previa acquisizione del "*..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati..*", nonché alla lettera c) "*..la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile […]..*" e al comma 4, lettera b) del medesimo articolo "*..la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..*";
- l'articolo 8, comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) *"..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6.."* come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l'articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per *"..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [..] secondo le modalità contenute nel regolamento.."* di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno

2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78, comma 1, lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che*"..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di […] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico.."*;

visto il Decreto del Commissario agli usi civici del 16 gennaio 1970 con il quale sono state individuate e assegnate alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 le aree gravate da diritti di uso civico nel Comune di FABBRICA CURONE (AL), tra cui rientrano i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Fabbrica Curone per i frazionisti di Bruggi - Fg. 54 mappali nn. 640-671-672, Fg. 56 mappale n. 340, Fg. 63 mappali nn. 136-503-551;

vista la D.G.C. n. 50 del 20 dicembre 2023 del Comune di FABBRICA CURONE (AL), con cui si deliberava di avviare *"...il procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico."* e si autorizzava *"...altresì l'esperimento di eventuali tentativi di conciliazione con i soggetti privati interessati, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016.*";

vista la D.C.C. n. 1 del 27 febbraio 2025 ad oggetto "*Procedimento di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico a favore dei frazionisti di Bruggi, con esperimento di conciliazione stragiudiziale, approvazione perizia, verbale di conciliazione e bozza di concessione*" con cui il Comune di FABBRICA CURONE (AL) delibera di:

- "*approvare la relazione tecnica con valutazione di stima per procedura di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico con esperimento di conciliazione stragiudiziale a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi del Comune di Fabbrica Curone..*";
- "*approvare l'applicazione dell'abbattimento del 90% all'indennizzo per l'occupazione pregressa […] in quanto il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi del Comune di Fabbrica Curone si è impegnato ad impiegare il bene per attività che garantiscano occupazione e ricadute economiche dirette e indirette per la comunità locale, tramite apposita convezione*";
- "*ritenere che, sulla base di quanto convenuto nel Verbale di Conciliazione con le motivazioni in esso addotte in applicazione della normativa vigente in materia di conciliazione stragiudiziale, il valore dell'indennizzo debba essere ridotto alla somma di 1.797,06 €*";
- "*stabilire quindi, in conformità ai contenuti della suddetta perizia, che l'Amministrazione Comunale intende esperire la conciliazione stragiudiziale con il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi del Comune di Fabbrica Curone per l'importo di 1.797,06 €*";
- "*approvare, nell'ambito della procedura di conciliazione stragiudiziale, la concessione ventennale dei beni gravati da uso civico a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi del Comune di Fabbrica Curone per l'importo iniziale annuo di 3.370,00 €*" e di *"motivare tale scelta per il fatto che, preservando la destinazione agro-svilo-pastorale dei fondi attraverso la gestione dei consorzisti locali della frazione di Bruggi, vengono garantite tutte le attività di manutenzione del bene comune, […] che risultano utili alla conservazione degli equilibri eco-sistemici consolidati, evitando la perdita della risorsa pascolo, ove presente e favorendo un corretto sviluppo della copertura boschiva. Inoltre il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi sta già da tempo operando in loco a favore della comunità frazionale di Bruggi mediante la gestione delle risorse idriche disponibili"*;
- "*approvare integralmente i termini e le condizioni della bozza di concessione*";
- "*approvare contestualmente lo schema di verbale preliminare di conciliazione stragiudiziale*";

vista l'istanza del 18 agosto 2026 (ns prot. n. 44173 del 19 agosto 2026), come integrata in data 5 novembre 2026 (ns prot. n. 55437), con la quale il Comune di FABBRICA CURONE (AL), in esecuzione della D.C.C. n. 1 del 27 febbraio 2025, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 29/2009:
- autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 63 mappali nn. 136-551, per superficie complessiva di 427.960 mq;
- contestuale concessione amministrativa di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 54 mappali nn. 640-671-672, Fg. 56 mappale n. 340, Fg. 63 mappali nn. 136-503-551, per superficie complessiva di 502.840 mq;
al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura delle aree anzidette da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi del Comune di Fabbrica Curone, C.F. 00520310061;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 1 del 27 febbraio 2025 del Comune di FABBRICA CURONE (AL) è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, nonché lo schema del verbale di conciliazione stragiudiziale e di concessione amministrativa;
- il certificato urbanistico del 22 aprile 2024 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Urbanistico del Comune di FABBRICA CURONE (AL) indica che le aree individuate al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 54 mappali nn. 640-671-672, Fg. 56 mappale n. 340, Fg. 63 mappali nn. 136-503-551 ricadono in *"Aree agricole a vincolo speciale (EV)"* ai sensi dell'articolo 26 delle N.T.A. del P.R.G.I. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la perizia di stima redatta in data 29 gennaio 2024, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal dott. Agr. Delio BARBIERI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di FABBRICA CURONE (AL), dalla quale si prende atto che:

- *"..sul comprensorio oggetto di stima vi sia stata l'iniziativa da parte della Comunità Montana "Valli Curone, Grue e Ossona" che si è fatta promotrice di un'iniziativa di gestione diretta dei pascoli che sono stati migliorati tramite l'accesso a finanziamenti pubblici"* e che *"vi è la certezza che non vi sia stata alcuna immissione in possesso senza titolo dei terreni gravati da uso civico in funzione della loro utilizzazione a pascolo da parte del Consorzio durante il periodo nel quale la Comunità Montana ha affittato i pascoli dell'alta Val Curone, per effettuare interventi di miglioramento e renderli disponibili a tutte le aziende operanti all'interno del suo territorio"*;
- *"..in data 11/02/1997 [...] il Presidente del Consorzio [...] sottoscriveva una "Delega" alla Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona ad eseguire l'occupazione dei terreni di cui al Fg. 63 mappali 136-551 al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di messa in rinnovazione e diradamento previsti dal progetto di cui al Reg. CEE 20181/93 obiettivo 5b – misura II.1"*;
- l'occupazione senza titolo dei mappali 136 e 551 del Fg. 63 da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi è pertanto assunta dall'anno 1997 fino all'anno 2016, ovvero fino agli accertamenti svolti dal Comando Stazione di Brignano Frascata dell'allora Corpo Forestale dello Stato (oggi Arma dei Carabinieri - Nucleo Forestale) *"che ha nei fatti interrotto*

ogni ipotesi di possesso senza titolo di tutti i beni civici interessati", ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

- sull'area interessata dal presente provvedimento non è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- "*per definire i valori del canone da impiegarsi nella concessione amministrativa, è necessario fare riferimento all'intera superficie relativa ai terreni gravati da usi civici […] di 50,284 ha dovendosi includere anche tutte le altre particelle non interessate dalla procedura di conciliazione per occupazione senza titolo da parte del Consorzio"*;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 63 mappali nn. 136-551, per superficie complessiva di 427.960 mq:

- il valore venale viene quantificato con riferimento alla classificazione degli utilizzi effettivi o tipologie d'uso dei terreni, determinando un importo pari a € 128.325,67, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in € 171.184,00, *considerato che il terreno originario pur non avendo mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale ha subito una trasformazione da "Bosco di Alto Fusto" alla condizione di "Bosco a Fustaia con Pascolo Cespugliato*;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in € 149.754,84;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Fabbrica Curone ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in € 53.911,74;
- sull'area in argomento non è documentato il prelievo o la compromissione di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- sull'area di cui trattasi è stato accertato che da parte del soggetto occupante non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- sull'area in argomento non è documentato se l'utilizzo dei beni o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 90% previsto dal punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645 "*in considerazione del fatto che il soggetto che conclude la conciliazione si è impegnato a impiegare il bene per attività che garantiscano occupazione e ricadute economiche dirette e indirette per la comunità locale*", determinando pertanto l'indennizzo per l'occupazione pregressa in € 5.391,17;

- sull'area oggetto di concessione identificata al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 54 mappali nn. 640-671-672, Fg. 56 mappale n. 340, Fg. 63 mappali nn. 136-503-551, per superficie complessiva di 502.840 mq:

- il valore venale viene quantificato con riferimento alla classificazione degli utilizzi effettivi o tipologie d'uso dei terreni, determinando un importo pari a € 143.450,09, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in € 193.283,30, *considerato che il terreno originario pur non avendo*

mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale ha subito una trasformazione da "Bosco di Alto Fusto" alla condizione di "Bosco a Fustaia con Pascolo Cespugliato;

- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in € 168.366,70;
- il tasso di interesse applicato, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Fabbrica Curone ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- il canone annuo per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, determinato ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, è quantificato in minimo € 3.367,33, arrotondato a € 3.370,00;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune di FABBRICA CURONE (AL) e dal Presidente pro tempore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi, corrente in frazione Bruggi di Fabbrica Curone, che quantifica in € 1.797,06 l'importo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree gravate da diritti di uso civico e prevede il rilascio di successiva concessione ventennale, sulla base di quanto indicato in perizia, a fronte di un canone annuo minimo di € 3.370,00;

rilevato che lo schema di verbale di conciliazione di cui sopra prevede un indennizzo per l'occupazione pregressa inferiore rispetto a quello determinato in perizia, così come deliberato con D.C.C. n. 1 del 27 febbraio 2025, e preso atto che tale determinazione è motivata dalla "*analisi storica e la successione dei fatti descritti in perizia che hanno portato a configurare lo stato di possesso senza titolo dei fondi solo in conseguenza dell'iniziativa della Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona di eseguire il miglioramento forestale della "Pineta di Bruggi" con finanziamenti Regionali di provenienza Comunitaria*", dalla considerazione che tale iniziativa "*è da ritenersi di interesse pubblico per la salvaguardia e la riconversione forestale di un importante bosco a fustaia presente nel territorio comunale e che non vi è stato un coinvolgimento diretto del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi che si è prestato all'iniziativa non traendone alcun significativo vantaggio economico*" e, comunque, da "*i motivi di interesse pubblico di rilievo (DPGR 27 giugno 2016 n°8/R – art 18, comma 4) come quelli che sono stati chiaramente evidenziati nella stessa relazione di stima e che l'Amministrazione Comunale condivide e fa propri*";

considerato che gli importi determinati nella perizia di stima del dott. Agr. Delio BARBIERI, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione del ristoro per la popolazione usocivista locale e che, d'altra parte, i Comuni possono sottoscrivere le conciliazioni a importi inferiori a quelli risultanti dalla perizia di stima, allorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 4 del D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;

rilevato che le valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima risultano congrue rispetto ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che la determinazione dell'importo per l'occupazione pregressa senza titolo di terreni gravati da diritti di uso civico, quantificato in € 1.797,06, in quanto motivata dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo dell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016, risulta idonea al ristoro della popolazione usocivista locale;

rilevato che la determinazione del canone annuo di € 3.370,00 per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi risulta conforme a quanto stabilito nelle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5 della l.r. 29/2009;

visto lo schema di convenzione, sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune di FABBRICA CURONE (AL) e dal Presidente pro tempore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi, corrente in frazione Bruggi di Fabbrica Curone, approvato dal Comune di Fabbrica Curone con D.C.C. n. 1 del 27 febbraio 2025, con il quale il Comune di FABBRICA CURONE (AL) indica le condizioni economiche della concessione amministrativa;

rilevato che lo schema di convenzione di cui sopra prevede: al punto 5), che per *"nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria"* sui terreni gravati da diritti di uso civico *"il Consorzio di Bruggi dovrà ottenere, prima della loro realizzazione l'autorizzazione da parte del Comune"*, rendendosi tuttavia necessaria altresì l'autorizzazione regionale qualora le opere comportino mutamento di destinazione d'uso e comunque non ricadano nella fattispecie prevista dall'articolo 6, comma 4, lettera f) della l.r. 29/2009; al punto 6), la possibilità per il Consorzio di Bruggi di *"destinare l'utilizzo delle aree gravate da uso civico a vantaggio di soggetti terzi, anche mediante regolare forma contratturale di tipo agrario in sub-locazione"*, condizione che non rispetta il divieto di subaffitto o subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici sancito, a pena di risoluzione di diritto del contratto, dall'articolo 19, comma 8 della legge 12 settembre 2025, n. 131; e che, pertanto, lo schema di convenzione dovrà essere rivisto considerando tali aspetti;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune, con vincolo di destinazione a favore della comunità frazionale di Bruggi, in via conciliativa quale indennizzo per l'occupazione pregressa delle aree illegittimamente occupate a far data dall'anno 1997, risulta determinata in complessivi € 1.797,06;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale dovuto (€ 1.797,06) dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, con vincolo di destinazione a favore della comunità frazionale di Bruggi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate, pari a un canone annuo minimo iniziale di € 3.370,00, soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 20 novembre 2017, n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della comunità frazionale di Bruggi e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" delle aree;

ritenuto che l’autorizzare il Comune di FABBRICA CURONE (AL) a effettuare la conciliazione stragiudiziale con contestuale concessione delle aree in argomento, per le motivazioni e alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall’articolo 3, comma 6, delle legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”;

considerato infine che quanto richiesto è anche nell’interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e rilasciare il parere favorevole ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- vista la legge n. 131 del 12 settembre 2025, in particolare l'articolo 19, comma 8;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;

- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di FABBRICA CURONE (AL) a effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo senza titolo, per il periodo compreso tra il 1997 e il 2016, delle aree gravate da diritti di uso civico individuate al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 63 mappali nn. 136-551, per una superficie complessiva di 427.960 mq, con il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi, C.F. 00520310061, dietro versamento in via transattiva della somma di € 1.797,06, quale ristoro della comunità frazionale di Bruggi per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;

3) di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di concessione amministrativa per la durata di 20 (venti) anni delle aree identificate al N.C.T. del Comune di FABBRICA CURONE (AL) per i frazionisti di Bruggi - Fg. 54 mappali nn. 640-671-672, Fg. 56 mappale n. 340, Fg. 63 mappali nn. 136-503-551, per superficie complessiva di 502.840 mq, nelle modalità illustrate nello schema di convenzione proposto, opportunamente rivisto e adeguato ai rilievi di cui in premessa, a fronte di un canone annuo minimo di partenza di € 3.370,00, soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT, a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Bruggi, C.F. 00520310061;

4) di dare atto che la concessione amministrativa deve intendersi condizionata alla previa definizione della conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti;

5) di disporre che la somma complessiva di € 1.797,06 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di FABBRICA CURONE (AL) con vincolo di destinazione a favore della comunità frazionale di Bruggi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

6) di disporre che la somma dovuta di € 1.797,06, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

7) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione stragiudiziale, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da diritti di uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della l.r. n. 29/2009 e dell'articolo 23, comma 1 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

8) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

9) di dare atto che, al termine o al decadere della concessione amministrativa, le aree di cui trattasi sono restituite alla comunità frazionale di Bruggi del Comune di FABBRICA CURONE (AL);

10) di dare atto che la concessione amministrativa non comporta il mutamento di destinazione d'uso e che pertanto non risulta necessaria la predisposizione del piano di ripristino ambientale di cui all'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

11) di disporre che il Comune di FABBRICA CURONE (AL) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 20 novembre 2017, n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della comunità frazionale di Bruggi e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

12) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto della "*Relazione tecnica con valutazione di stima per procedura di reintegra nel possesso...*" a firma del dott. Agr. Delio BARBIERI per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6 delle legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

14) di disporre che il Comune di FABBRICA CURONE (AL), in applicazione dell'articolo 22, comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta a questa Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione, copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato;

15) di disporre, altresì, che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, in applicazione dell'articolo 23, comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, il provvedimento di reintegrazione venga trasmesso a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività, unitamente alla documentazione in esso richiamata;

16) di disporre che il Comune di FABBRICA CURONE (AL), in applicazione dell'articolo 24, comma 3 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta a questa Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione, il provvedimento concessorio conforme alle indicazioni di cui al presente provvedimento;

17) di disporre che, in base all'articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 29/2009, è cura del Comune di FABBRICA CURONE (AL) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

18) di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti, nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata;

19) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

20) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli

23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

21) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

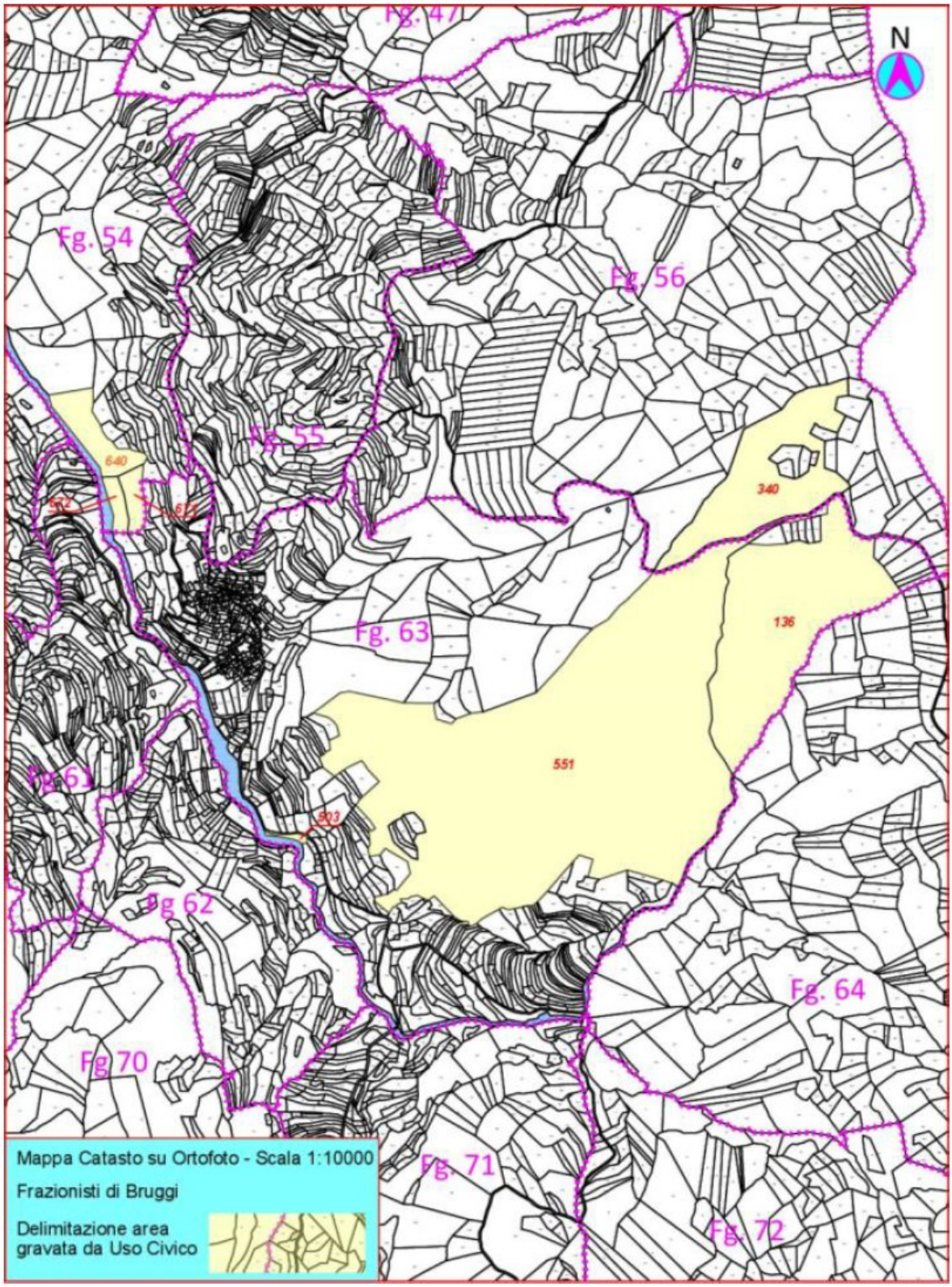
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato

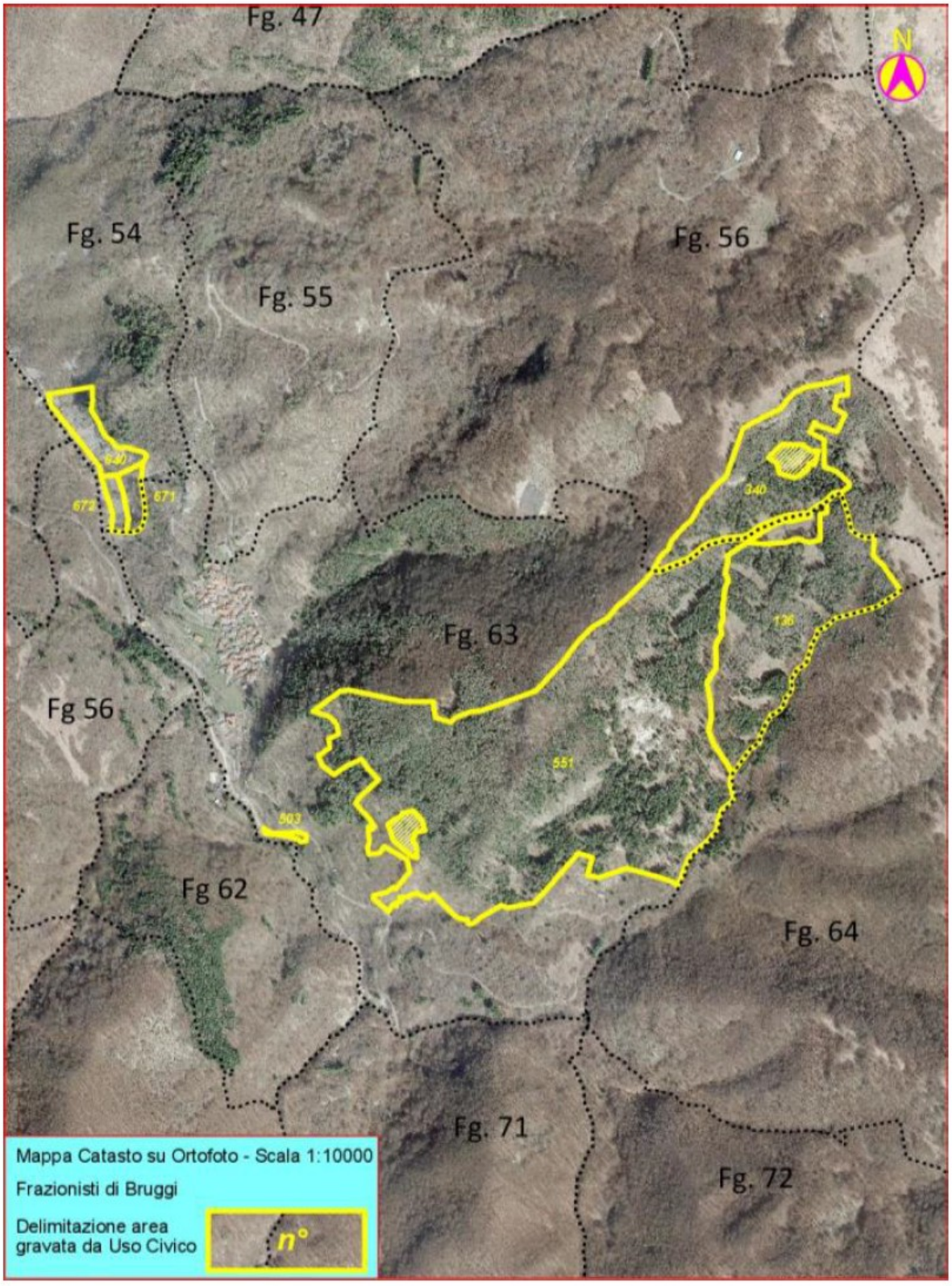
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Figura 8: Estratto della mappa del Catasto Terreni con delimitazione aree a Uso Civico



Dott. Agronomo Delio BARBIERI - Via Pedenovi 20 - 15057 Tortona (AL) - tel. 0131 862850 - e-mail: ***agroambiente@tor.it***

Figura 9: Estratto della ortofoto anno 2023 con delimitazione delle aree a Uso Civico



Dott. Agronomo Delio BARBIERI - Via Pedenovi 20 - 15057 Tortona (AL) - tel. 0131 862850 - e-mail: ***agroambiente@tor.it***